

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto Avv. Matteo Acquasaliente, anche in qualità di Presidente del Coro Voci del Pasubio di Isola Vicentina, attesta che la presente copia informatica è conforme all'originale analogico dalla quale è stata estratta e che è in mio possesso.

Isola Vicentina, li 18.06.2022
Avv. Matteo Acquasaliente



ACQUASALIENTE
MATTEO
Avvocato
26.06.2022 17:46:32
UTC

STATUTO ASSOCIAZIONE

«CORO VOCI DEL PASUBIO DI ISOLA VICENTINA – A.P.S.»

ART. 1
(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del d. lgs. n. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, l'Associazione denominata: **<<CORO VOCI DEL PASUBIO DI ISOLA VICENTINA - A.P.S.>>**, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via Veneto 28 nel Comune di Isola Vicentina (VI).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dall'atto costitutivo redatto dal notaio dott. Gian Paolo Boschetti di Vicenza n. 60.225 rep. e n. 9.802 racc. datato 18.12.1985 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Vicenza in data 02.01.1986 n. 41-PO. L'allegato A dell'atto costitutivo contiene lo Statuto dell'associazione, il quale risulta modificato ed integrato dal presente statuto, redatto in conformità al d. lgs. n. 117/2017, da intendersi interamente sostitutivo e prevalente in ogni sua parte al primo, che cessa di produrre effetti giuridici dal momento di approvazione del presente statuto.

L'associazione agisce nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può approvare uno o più regolamenti di esecuzione e/o attuazione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi operativi e di dettaglio.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'associazione ha durata illimitata nel tempo ed esercita in via principale le attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che l'associazione si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è da sussumersi nell'art. 5, c. 1, lett. i) del d.lgs. n. 117/2017, ovvero: *"organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo"*.

A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo le azioni suddette si concretizzeranno nel:

- promuovere, diffondere e sviluppare l'arte musicale attraverso la pratica corale con particolare attenzione al territorio ove il coro svolge la sua normale attività, valorizzando l'importante ruolo sociale e culturale insito nella stessa pratica;
- stimolare l'avvicinamento alla pratica musicale, in particolare tra i giovani, favorendo la diffusione della cultura corale e, conseguentemente, sviluppare atteggiamenti di responsabilità da intendersi anche come consapevolezza del proprio ruolo e partecipazione attiva alla vita sociale;
- conoscere e studiare composizioni corali di qualsiasi epoca, autore e stile, diffondendo le stesse anche attraverso la realizzazione di un archivio interno di consultazione; particolare attenzione deve essere rivolta al canto polifonico di ispirazione popolare coerentemente con il percorso ultradecennale già vissuto dai soci al momento della redazione del presente statuto;
- partecipare a rassegne, festival, concorsi canori, per condividere la propria esperienza ed aprirsi al confronto diretto con altre realtà corali, esperti ed esponenti di spicco del mondo musicale; favorire la partecipazione a concerti corali selezionati e di riconosciuto valore artistico per sviluppare la sensibilità musicale dei singoli attraverso l'ascolto attivo e dal vivo di formazioni vocali e strumentali;
- organizzare eventi culturali di approfondimento e formazione rivolti anzitutto verso i propri associati, operando nello spirito di promulgazione della pratica corale; indire e partecipare a masterclass, corsi, seminari, convegni e qualsiasi manifestazione considerata d'interesse secondo gli scopi;
- stimolare e promuovere la realizzazione e l'organizzazione di corsi ed eventi culturali, con particolare attenzione alle proposte caratterizzate da elementi di originalità, innovazione e sperimentazione, anche attraverso la preparazione e la formazione di team di persone abili nel gestire tali attività.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale *sopra* indicate, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del d. lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nella Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale annuale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 23;
- votare in Assemblea se iscritti nel libro degli associati aggiornato al momento della convocazione ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti di esecuzione e/o attuazione;
- versare la quota annuale associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dai regolamenti di esecuzione e/o attuazione.

ART. 8 **(Volontario e attività di volontariato)**

L'associato volontario deve essere iscritto del Libro dei volontari e svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dai regolamenti di esecuzione e/o attuativi del presente statuto. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione orale o scritta da comunicare al Consiglio direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato e, in seguito, deve essere ratificata dall'assemblea con voto segreto, parimenti dopo aver sentito le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea generale degli associati;
- Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Organo di controllo (subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge)
- Organo di revisione (subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge)

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta solo dai soci ordinari dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante comunicazione almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può essere orale e/o scritta e viene pubblicizzata mediante avviso affisso nella sede dell'associazione e/o in altre forme di pubblicità idonee.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo, dello statuto e lo, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12
(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica l'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli eventuali regolamenti esecutivi e/o attuativi dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e/o lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 50+1 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15
(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari mai inferiore a 5 e mai superiore a 9 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, e nomina al suo interno: Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere.

Dura in carica per n. tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti, secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione e/o attuazione dello statuto.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.



Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- nomina il direttore artistico.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio direttivo ed è nominato direttamente dal Consiglio direttivo assieme agli altri componenti dello stesso.

ART. 16 (Il Presidente)

È nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica n. 3 anni e può essere riconfermato.

Rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

ART. 17 (Il Vice-Presidente)

È nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica n. 3 anni e può essere riconfermato. Sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza, impedimento o delega, e ne esercita le funzioni con gli stessi poteri.

ART. 18 (Il Segretario)

È nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica n. 3 anni e può essere riconfermato. È il depositario di tutti gli atti dell'Associazione. Cura i Libri Sociali dell'Associazione e ne è il responsabile, mantenendoli aggiornati e ben conservati. Cura l'annotazione dei nuovi iscritti nel Libro dei Soci dopo il versamento della quota annuale. Redige i verbali delle assemblee del Consiglio Direttivo.

ART. 19 (Il Tesoriere)

È nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica n. 3 anni e può essere riconfermato. Il Tesoriere amministra l'Associazione, cura il Registro di cassa e ne è responsabile, conserva l'archivio dei Registri di cassa annuali, si occupa della gestione delle pratiche contabili e amministrative. Gestisce l'operatività bancaria presso gli Istituti di Credito, avvalendosi eventualmente della collaborazione del Presidente. Compila il bilancio di esercizio e quello sociale.

ART. 20 (Il Direttore artistico)

È nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica fino a dimissioni e/o revoca. Cura la parte artistica dell'Associazione e lo fa nel perseguimento degli scopi sociali. Seleziona il repertorio, rivolgendo scrupolosa attenzione alla valorizzazione dell'organico e delle peculiarità del coro in rapporto agli autori, alle epoche e agli stili scelti; cura gli aspetti artistici quali la redazione dei programmi dei concerti e la loro modalità di realizzazione, la scelta di esperti e docenti con i quali il coro abbia la possibilità di poter lavorare favorendo la crescita della sfera culturale del gruppo, e si occupa di ogni altro aspetto artistico purché operi secondo i fini statutari. Esprime il proprio parere sull'ammissione a Socio di nuovi membri, comunicandola al Consiglio Direttivo e, parimenti, esprime il proprio parere in caso di allontanamento dei soci, comunicandola al Consiglio direttivo. Ha la facoltà, qualora lo ritenga necessario, di affidare mansioni particolari ad altri Soci, avvalendosi della loro collaborazione, avuto l'approvazione del Consiglio Direttivo.

ART. 21 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del d. lgs. 117/2017.

Esso:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal d. lgs. n. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai membri del Consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 22 **(Organo di Revisione legale dei conti)**

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del d. lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 23 **(Libri sociali)**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota annuale associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

ART. 24 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative annuali;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del d. lgs. n. 117/2017.

ART. 25 **(I beni)**

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 26
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. n. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 27
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del d. lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto del Consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 28
(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del d. lgs. n. 117/2017.

ART. 29
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del d. lgs. n. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 30
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del d. lgs. n. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 31
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del d. lgs. n. 117/2017.

ART. 32
(Responsabilità dell'associazione)



Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 33
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'associazione stessa.

ART. 34
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del d. lgs. n. 117/2017, previa acquisizione del parere presso l'ufficio del Registro, se previsto per legge e se costituito.

ART. 35
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico, nonché dalle disposizioni contenute nell'atto costitutivo n. 60.225 rep. e n. 9.802 datato 18.12.1985 a firma del notaio dott Gian Paolo Boschetti di Vicenza e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Vicenza in data 02.01.1986 n. 41-PO.

ART. 36
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

L'acronimo A.P.S. potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Isola Vicentina, li 08-02-2022



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI VICENZA
Reg.to il 22.03.2022
al N° 1031 Priv. Serie 3° esente

L'ASSISTENTE (*)
Cinzia Adami
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale,



Associazione "Coro Voci del Pasubio di Isola Vicentina"

36033 Isola Vicentina (VI) Via S. Francesco 35

C.F. 95009270240 P. IVA 03677700241

Direttore Artistico: Riccardo Lapo

08/02/2022

Verbale nr. 01 / 2022 della raccolta dei Verbali delle Assemblee dei Soci

Assemblea straordinaria dei Soci del 08/02/2022 - seconda convocazione

Sia noto a chi interessi che in data 08/02/2022 si è riunita alle ore 21.00 presso la sede di prove dell'Associazione sita a Isola Vicentina (VI), via Veneto nr. 28, in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina del Segretario dell'Assemblea
2. Adeguamento dello Statuto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2017
3. Delega al Presidente di iscrizione all'albo APS / RUNTS

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione, riunitasi alle ore 20.00, non ha potuto deliberare per mancanza del numero minimo di Soci aventi diritto di voto richiesto dallo Statuto per poter validare l'effettuazione dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione (ALLEGATO A).

Assume la presidenza della riunione il Presidente Acquasaliente Matteo che rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata.

Il Presidente rileva che il numero dei Soci presenti raggiunge quello richiesto dallo Statuto per la validità delle Assemblee straordinarie in seconda convocazione (ALLEGATO B).

Dichiara, quindi, che l'Assemblea è validamente costituita al fine di deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

L'ASSEMBLEA DELIBERA

1. Nomina del Segretario dell'Assemblea

Il Presidente propone come Segretario dell'Assemblea il socio Roman Davide. Il socio accetta l'incarico e l'Assemblea approva all'unanimità.

2. Adeguamento dello Statuto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2017

Premesso che

- dal 18.12.1985 è costituita l'Associazione "Coro Voci del Pasubio di Isola Vicentina", giusto atto pubblico redatto dal notaio Gian Paolo Boschetti di Vicenza rep. 60.255 racc. 9.082, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Vicenza in data 02.01.1986 n. 41-PO;
- per poter accedere al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in quanto Associazione di Promozione Sociale, i soci riuniti in Assemblea Straordinaria convengono di proseguire nella loro attività in quanto Ente del Terzo Settore, cosicché l'associazione assumerà la denominazione "Coro Voci del Pasubio di Isola Vicentina - A.P.S." con sede legale in Isola Vicentina (VI), via Veneto n. 28;



- l'Associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come espressamente previste dall'art. 5 D. Lgs. 117/2017 lettera i), ovvero: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato articolo;
- l'Associazione avrà come principi informativi quelli analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente verbale: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle prestazioni fornite dai volontari, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni degli associati volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

Tutto ciò premesso, dopo averne data lettura ed averlo discusso articolo per articolo e nella sua totalità, l'Assemblea con voti favorevoli unanimi dei presenti, delibera di approvare lo Statuto, composto da n. 36 articoli, allegato al presente verbale del quale fa parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso sostituisce in ogni sua parte quello precedente allegato sub. A all'atto costitutivo redatto dal notaio Gian Paolo Boschetti di Vicenza rep. 60.255 racc. 9.082, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Vicenza in data 02.01.1986 n. 41-PO.

3. Delega al Presidente di iscrizione all'albo APS / RUNTS

L'Assemblea conferisce mandato al Presidente perché:

- provveda alla registrazione del presente atto presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio nei modi e termini di Legge;
- faccia richiesta per l'iscrizione all'Albo delle APS/RUNTS nei modi e termini previsti.

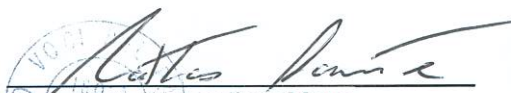
Non essendovi null'altro da discutere o deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione previa lettura ed approvazione del seguente verbale.

Isola Vicentina, li 08/02/2022.

il Segretario


Roman Davide

il Presidente


Acquasaliente Matteo





Associazione "Coro Voci del Pasubio di Isola Vicentina"
36033 Isola Vicentina (VI) Via S. Francesco 35
C.F. 95009270240 P. IVA 03677700241

Direttore Artistico: Riccardo Lapo

Alla cortese attenzione
dei Soci coristi dell'Associazione,
loro sedi

Convocazione Assemblea straordinaria dei Soci del 08/02/2022

Con la presente si comunica la convocazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione che si terrà presso la sede di prove sita in Isola Vic.na (VI), via Veneto 28, il giorno **Martedì 08/02/2022** in **prima convocazione** alle ore **20.00** e in **seconda convocazione** alle ore **21.00**, con il seguente ordine del giorno:

1. Nomina del Segretario dell'Assemblea
2. Adeguamento dello Statuto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2017
3. Delega al Presidente di iscrizione all'albo APS / RUNTS

Si invitano tutti i convocati a partecipare.

La chiusura è prevista per le ore 23.00.

Isola Vicentina, lì 03/01/2022.

il Presidente

Acquasaliente Matteo



Foglio presenze

Assemblea straordinaria dei Soci, 08 Febbraio 2022

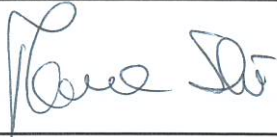
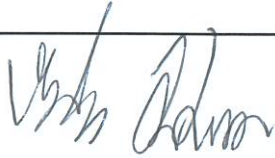
		Firma presenza	Firma delegato
1	Acquasaliente Matteo	<i>Matteo Acquasaliente</i>	
2	Bin Luigino	<i>Bin Luigino</i>	
3	Biasi Andrea	<i>Andrea Biasi</i>	
4	Cortese Marino	<i>Marino Cortese</i>	
5	Cortese Vittorio	<i>Vittorio Cortese</i>	
6	Cosaro Michele	<i>Cosaro Michele</i>	
7	Fenoggio Giuliano	<i>Giuliano Fenoggio</i>	
8	Galeone Cosimo	<i>Cosimo Galeone</i>	
9	Gennaro Stefano		



10	Lanaro Nicola	<i>Nicola Lanaro</i>	
11	Lanaro Francesco	<i>Francesco Lanaro</i>	
12	Lago Leonardo	<i>Leo Lago</i>	
13	Lovo Stefano	<i>Lo Lovo</i>	
14	Menti Lorenzo	<i>Menti Loren</i>	
15	Miotello Michele	<i>Miotello Mich</i>	
16	Padovan Andrea	<i>Padovan</i>	
17	Padovan Nicola	<i>Padovan</i>	
18	Pianalto Pietro	<i>Pianalto</i>	
19	Preite Nicola	<i>Preite</i>	
20	Roman Davide	<i>Roman</i>	
21	Sassaro Nicola	<i>Sassaro</i>	





22	Serafini Moreno		
23	Sottoriva Giuseppe		
24	Vigolo Andrea		
25	Zordan Marco		

